



CITTA' DI MARIANO COMENSE
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 25 ottobre 2018
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 23 dicembre 2019

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi a pagamento e gratuiti
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

- Art. 6 – Adempimenti amministrativi
- Art. 7 – Deposizione del cadavere nella cassa
- Art. 8 – Piastrina di riconoscimento

CAPO III – ATTIVITA' FUNEBRE – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 9 – Attività funebre
- Art. 10 – Imprese esercenti l'attività funebre
- Art. 11 – Verifiche preventive al trasporto di cadavere
- Art. 12 – Trasporti funebri
- Art. 13 – Mezzi di trasporto e rimesse
- Art. 14 – Modalità di trasporto e percorso
- Art. 15 – Trasporto di persone decedute fuori abitazione
- Art. 16 – Orario dei trasporti
- Art. 17 – Ingresso al Cimitero di feretri provenienti da altro Comune
- Art. 18 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 19 – Cerimonie religiose e civili

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 20 – Disposizioni generali
- Art. 21 – Cimiteri
- Art. 22 – Depositi mortuari e obitorio
- Art. 23 – Obbligo di ricezione nei Cimiteri
- Art. 24 – Altre ammissioni nei Cimiteri
- Art. 25 – Orari di apertura
- Art. 26 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 27 – Ornamenti e ordinaria cura delle sepolture
- Art. 28 – Piante e ornamenti floreali
- Art. 29 – Illuminazione votiva

CAPO II – PIANO CIMITERIALE

- Art. 30 – Disposizioni generali
- Art. 31 – Piano Cimiteriale

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 32 – Inumazione – Campo comune
- Art. 33 – Tumulazione

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 34 – Esumazioni ed estumulazioni
- Art. 35 – Destinazione dei resti ossei
- Art. 36 – Regole comuni all'esumazione e all'estumulazione
- Art. 37 – Oggetti personali da recuperare
- Art. 38 – Materiali e opere funerarie

CAPO V – CREMAZIONE

- Art. 39 – Autorizzazione alla cremazione
- Art. 40 – Raccolta e tumulazione delle ceneri
- Art. 41 – Affidamento delle ceneri
- Art. 42 – Controlli
- Art. 43 – Dispersione delle ceneri

TITOLO III – SEPOLTURE NEI CIMITERI

CAPO I – SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 44 – Diritto d'uso delle sepolture private
- Art. 45 – Concessioni cimiteriali
- Art. 46 – Identificazione delle sepolture
- Art. 47 – Durata delle concessioni – Rinnovo
- Art. 48 – Modalità di concessione e assegnazione
- Art. 49 – Tariffe
- Art. 50 – Concessione provvisoria di loculo

CAPO II – REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 51 – Costruzione delle sepolture private
- Art. 52 – Caratteristiche delle aree per la tumulazione
- Art. 53 – Regole generali per i manufatti privati
- Art. 54 – Monumenti e arredi funebri
- Art. 55 – Lastre di chiusura di colombari, di loculi, di ossari e cinerari
- Art. 56 – Cippo per inumazione in campo comune
- Art. 57 – Manutenzione delle sepolture private – Conservazione e tutela dei beni culturali

CAPO III – SUBENTRI, RINUNCE E PERMUTE

- Art. 58 – Subentro nella titolarità della concessione
- Art. 59 – Rinuncia alla concessione – Conservazione e tutela dei beni culturali, monumenti di pregio e sepolture storiche
- Art. 60 – Permuta della concessione
- Art. 61 – Riutilizzo della sepoltura

CAPO IV – ESTINZIONE, REVOCA, DECADENZA

- Art. 62 – Estinzione della concessione
- Art. 63 – Revoca della concessione
- Art. 64 – Decadenza della concessione
- Art. 65 – Conservazione e tutela dei beni culturali, monumenti di pregio e sepolture storiche

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- Art. 66 – Imprese incaricate di lavorare nei Cimiteri
- Art. 67 – Lavori nei Cimiteri
- Art. 68 – Orari e limitazioni all'esecuzione dei lavori

- Art. 69 – Prescrizioni in occasione della Commemorazione dei defunti
- Art. 70 – Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 71 – Pulizia delle tombe
- Art. 72 – Vigilanza

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 73 – Personale addetto ai Cimiteri
- Art. 74 – Tenuta di registri e documenti
- Art. 75 – Rapporti con il Comune
- Art. 76 – Competenze
- Art. 77 – Sanzioni
- Art. 78 – Norme finali – Entrata in vigore

Allegato Tecnico A
Allegato Tecnico B

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento - nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, e in particolare del Titolo VI del Regio Decreto 27/7/1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, della Legge Regionale della Lombardia 30/12/2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e del Regolamento Regionale della Lombardia 9/11/2004 n. 6, e loro successive modifiche e integrazioni - ha per oggetto la disciplina generale, in ambito comunale, relativa alle attività e servizi cimiteriali, funebri e connessi.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale in materia, indipendentemente dai rinvii e richiami espressi contenuti negli articoli che seguono.
3. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i..

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale.
2. L'ordine e la vigilanza in materia di Cimiteri spettano al Comune, che si avvale dell'Agenzia di Tutela della Salute (d'ora innanzi ATS) territorialmente competente per gli aspetti igienico-sanitari e della Polizia Locale per quelli legati alla tutela dei luoghi e degli utenti.
3. Il Comune può affidare a terzi la gestione dei Cimiteri secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 3, della L.R. 33/2009 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004, nel rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi da parte dei soggetti pubblici.
4. Per soggetto gestore dei Cimiteri s'intende il Comune che ne cura la gestione e la manutenzione in economia ovvero il soggetto affidatario di cui al comma 3.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il soggetto gestore cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi da estranei al suo servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, anche per fatto altrui nei casi previsti, ne risponde secondo le norme in materia.

Art. 4 - Servizi a pagamento e gratuiti

1. L'inumazione, la tumulazione, la cremazione e, in generale, i servizi cimiteriali sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, soggetti al pagamento delle tariffe tempo per tempo stabilite dal Comune nei modi di legge.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le tariffe riguardano le seguenti tipologie di servizi:
 - a) inumazione individuale per il campo comune (aree a sistema di inumazione);
 - b) concessione di sepolture private individuali o collettive: colombari, loculi interrati, tombe interrate, cappelle, ossari, cinerari ;
 - c) tumulazione di resti ossei o ceneri in loculo o altra sepoltura privata;
 - d) riutilizzo spazio in loculo o altra sepoltura privata;
 - e) operazioni cimiteriali: inumazione, esumazione, re-inumazione indecomposti, tumulazione, estumulazione;
 - f) deposito temporaneo di feretri in loculi comunali provvisori, in attesa di realizzazione della sepoltura da parte del privato a fronte di specifica concessione, ai sensi dell'art. 50;
 - g) deposito feretri in camera mortuaria;

- h) istruttoria pratiche amministrative relative a: ricerche anagrafiche per verifica/ricerca parentele, recesso affido ceneri, ricerca contratti cimiteriali (anche con esito negativo).
3. Sono gratuiti, e posti a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti o a pagamento, il presente articolo si intende automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.
4. Possono essere gratuiti ai sensi di legge i seguenti servizi:
- servizio funebre: fornitura della cassa, vestizione, trasporto del feretro dal luogo del decesso o di deposito al luogo scelto per l'eventuale onoranza funebre, indi al luogo di destinazione sul territorio comunale;
 - la sepoltura in campo comune o, se richiesta, la cremazione e l'eventuale conferimento delle ceneri nel cinerario comune, con apposizione di un cippo identificativo in materiale durevole;
 - il disbrigo delle pratiche inerenti, ivi compresa quelle per l'affidamento o la dispersione delle ceneri;
 - l'operazione di esumazione ordinaria eseguita d'ufficio e il conferimento dei resti ossei nell'ossario comune.
5. Le condizioni per la gratuità dei servizi indicati dal precedente comma 4 sono l'accertata indigenza del defunto, lo stato di bisogno della famiglia, l'assenza comprovata di altri soggetti tenuti a provvedervi o il disinteresse dei familiari :
- lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal competente Ufficio Comunale del Settore Servizi Sociali in attuazione alla legge 328/2000, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al D.Lgs 109/1998 e s.m.i. sulla base delle informazioni assunte o in suo possesso e, qualora esistenti, in applicazione di leggi o regolamenti anche comunali in materia, o sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta Comunale;
 - il disinteresse dei familiari ossia il coniuge o l'unito civilmente, gli ascendenti e i discendenti in linea retta di primo grado, il fratello e la sorella, dovrà essere espressamente manifestato nelle forme di legge. Il disinteresse si qualifica anche con l'assenza in maniera univoca, permanente e non contraddetta di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 15 giorni dal decesso.
- Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, qualunque servizio fornito gratuitamente dal Comune, così come ogni altra spesa, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e sono rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto.
6. E' facoltà della Giunta Comunale concedere il funerale con oneri a carico del bilancio comunale a personalità che con la loro opera abbiano in vita dato lustro alla Città di Mariano Comense.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti a disposizione del pubblico, nell'Ufficio comunale competente ed in ciascuno dei Cimiteri:

- l'orario di apertura e chiusura dei Cimiteri;
- copia del presente Regolamento;
- l'elenco delle aree soggette ad esumazione ed estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 6 - Adempimenti amministrativi

L'accertamento dei decessi delle persone, gli adempimenti amministrativi conseguenti l'osservazione dei cadaveri sono disciplinati dalla normativa statale e regionale in materia.

Art. 7 - Deposizione del cadavere nella cassa

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cassa avente le caratteristiche stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dalla normativa regionale in materia. Il Comune di Mariano Comense, senza necessità di modifiche al presente Regolamento, recepisce automaticamente ogni ulteriore disposizione nazionale o regionale.
2. In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere, fatta eccezione per madre e neonato morti in concomitanza del parto.
3. Per i cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva si osservano le modalità indicate dall'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Art. 8 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta, nonché le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III - ATTIVITA' FUNEBRE - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9 - Attività funebre

1. Ai sensi dell'art. 74 della L.R. 33/2009 è definita attività funebre il servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al Cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta dai soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ove hanno la sede commerciale, ed è disciplinata dalla normativa statale e regionale in materia.
3. E' vietata l'acquisizione d'incarichi o la negoziazione di affari inerenti l'attività funebre all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura, locali di osservazione, obitori e luoghi funzionalmente analoghi. E' altresì vietato acquisire e/o utilizzare illecitamente informazioni o notizie allo scopo di procacciare servizi funebri.
4. I soggetti che esercitano l'attività funebre hanno l'obbligo di esporre nei locali in cui la stessa è svolta il prezzario di tutte le forniture e servizi resi.
5. Gli orari di apertura delle sedi commerciali delle imprese funebri sono stabiliti nei modi di legge.
6. Il Comune esercita le funzioni amministrative di controllo, ordine e vigilanza sull'attività funebre, sui requisiti per il suo esercizio e sul trasporto delle salme, cadaveri, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e ossa, avvalendosi dell'ATS per gli aspetti igienico-sanitari.

7. Il territorio del Comune di Mariano Comense è dotato di una sala per il commiato, realizzata all'interno di un edificio nel quale si svolgono le sopra riportate attività funebri.

Art. 10 - Imprese esercenti l'attività funebre

Al fine di consentire i necessari controlli, le imprese esercenti l'attività funebre aventi sedi fuori dal territorio comunale comunicano "*una tantum*" all'Ufficio Cimiteri, in occasione del primo servizio svolto nel Comune di Mariano Comense, il possesso dei prescritti titoli di legge per l'esercizio dell'attività, indicandone gli estremi. La medesima comunicazione deve essere ripetuta nel caso di modifica dei titoli di esercizio in precedenza comunicati. Tali imprese sono tenute al rispetto del presente Regolamento, in quanto applicabile.

Art. 11 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, poiché incaricato di pubblico servizio e sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004 deve, prima della partenza, accertare l'identità del cadavere, accertare che il feretro sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, che siano state adottate le cautele igienico-sanitarie prescritte e provvedere alla sigillatura. In ogni caso la chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura.
2. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'art. 36, comma 1, sopra citato sono svolte dal personale sanitario dell'ATS competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Art. 12 - Trasporti funebri

1. Il trasporto di salma, cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossei o ceneri è definito, disciplinato e soggetto ad autorizzazione secondo le norme in materia.
2. Il servizio di trasporto funebre è esercitato sul territorio comunale senza diritto di privativa ed è regolato dalle disposizioni degli artt. 16 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dalla normativa regionale in materia.
3. Detto servizio può essere svolto nel Comune da ciascun soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, oppure, qualora le attività siano svolte in forma disgiunta, da soggetti titolari dell'autorizzazione al trasporto funebre prevista dalla legge.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, alle imprese che svolgono il trasporto funebre può essere imposto il pagamento di un diritto fisso nella misura stabilita dal Comune nei modi di legge.
5. Il servizio di trasporto dei feretri deve essere svolto secondo le norme in materia. Nella nozione di trasporto sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo e il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
6. Il Comune può riservarsi di eseguire, a propria cura o affidandolo a terzi nei modi di legge, il trasporto interno ai Cimiteri, da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali, e di eseguire, a richiesta degli aventi titolo, il trasporto di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi tra i Cimiteri cittadini, poiché attività cimiteriali.
7. Ai sensi della L.R. 33/2009, la vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che si avvale dell'ATS per gli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Art. 13 - Mezzi di trasporto e rimesse

1. I requisiti e l'utilizzo dei veicoli destinati al trasporto di salme o cadaveri, e le relative rimesse, sono disciplinati dalla normativa statale e regionale in materia e soggetti al controllo dall'ATS per gli aspetti igienico-sanitari.

2. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali possono eseguire il trasporto di salme, rispettivamente di militari e appartenenti, con mezzi propri osservando le disposizioni in materia e in esenzione dal pagamento di qualunque diritto.
3. La sistemazione degli addobbi floreali all'esterno dell'auto funebre è consentita solo mediante l'utilizzo di appositi sostegni stabilmente fissati sul veicolo.

Art. 14 - Modalità di trasporto e percorso

1. Il trasporto funebre comprende il prelievo del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il trasferimento alla Chiesa o altro luogo di onoranze, la sosta per il tempo strettamente necessario a officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al Cimitero, crematorio o altra destinazione prevista, seguendo il percorso più breve. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni o cautele ai sensi dell'art. 27 del R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.).
2. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. In caso di cerimonia di particolare onoranza o diversa dalle rituali, la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e deve essere accompagnato dai documenti autorizzativi previsti dalla legge secondo la destinazione.
4. Non sono di norma consentiti i cortei a piedi dall'abitazione (o altro luogo in cui è posto il feretro) alla Chiesa o al Cimitero.
5. In caso di prevedibile rilevante concorso di persone, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato, e il Comando di Polizia Locale concordano gli opportuni provvedimenti sulla circolazione, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e l'ordinato svolgimento del servizio funebre.

Art. 15 - Trasporto di persone decedute fuori abitazione

1. Ove richiesto in tempo utile per il funerale e quando non vi ostino disposizioni di legge, il Responsabile dei Servizi Demografici o suo delegato, può autorizzare il trasporto del feretro, in cassa chiusa e a mezzo auto funebre, dal luogo di decesso (o altro luogo in cui è posto) all'abitazione del defunto o in altro luogo individuato dai familiari secondo le norme di legge.
2. Quando ricorrano circostanze particolari, o nel caso di speciali onoranze, il Responsabile dei Servizi Demografici o suo delegato può autorizzare il trasporto del feretro in luogo diverso dall'abitazione del defunto. In tal caso la richiesta di trasporto deve essere corredata dal consenso del soggetto che ha la disponibilità del luogo in cui si intende trasportare il feretro.

Art. 16 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in orari fissi antimeridiani e pomeridiani, stabiliti preventivamente con provvedimento del Sindaco, sentiti i ministri di culto per quanto riguarda i funerali con rito religioso.
2. Sulla base degli orari di cui al comma 1, l'Ufficio Cimiteri fissa l'ora del funerale secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto e tenendo conto, comunque, del tempo trascorso dal decesso e delle esigenze eventualmente comunicate dai ministri di culto in caso di funerali religiosi. Laddove possibile, tiene conto anche delle eventuali indicazioni dei familiari del defunto.
3. La richiesta deve pervenire all'Ufficio Cimiteri, di norma, entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'effettuazione del trasporto e deve, di norma, indicare se il feretro è destinato a tumulazione, inumazione o cremazione.
4. Il medesimo Ufficio adotta i provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione del trasporto funebre, dando le necessarie indicazioni al personale incaricato della gestione dei Cimiteri.

Art. 17 - Ingresso al Cimitero di feretri provenienti da altro Comune

1. I feretri provenienti da altro Comune sono di norma trasportati direttamente al Cimitero, ove il personale incaricato ne accerta la regolarità sulla base della documentazione di accompagnamento prodotta, secondo le previsioni di legge e in relazione alla destinazione del feretro stesso. L'Ufficio Cimiteri autorizza la sepoltura secondo le norme di legge e del presente Regolamento.
2. Ove richiesto dai congiunti o aventi titolo, il medesimo Ufficio autorizza il trasporto dei feretri, prima della sepoltura o altra destinazione, all'abitazione, alla Chiesa o ad altro luogo di onoranze.

Art. 18 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri, resti ossei o ceneri da o per l'estero è autorizzato in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali.
2. I feretri provenienti dall'estero devono, di norma, essere trasportati al Cimitero, ove il personale incaricato ne accerta la loro regolarità e quella della documentazione di accompagnamento, secondo le previsioni di legge e in relazione alla destinazione del feretro.
3. In caso d'irregolarità, l'Ufficio Cimiteri richiede all'impresa incaricata del trasporto la messa a norma del feretro e della relativa documentazione, con oneri a carico di coloro che hanno commissionato il servizio.
4. Ove richiesto dai congiunti o aventi titolo, il medesimo Ufficio autorizza il trasporto dei feretri, prima della sepoltura o altra destinazione, all'abitazione, alla Chiesa o ad altro luogo di onoranze.

Art. 19 - Cerimonie religiose e civili

1. Lo svolgimento di cerimonie funebri religiose e civili si conforma alle norme del presente Regolamento per quanto riguarda il trasporto dei feretri.
2. Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 33/2009, il Comune assicura l'utilizzo di spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili con modalità da consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre.
3. L'uso degli spazi indicati al comma precedente è gratuito.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 - Disposizioni generali

1. Le aree e gli spazi cimiteriali costituiscono beni del demanio comunale ai sensi degli artt. 823 e 824 del codice civile e sono inalienabili, non acquisibili per usucapione e inespropriabili. La caratteristica della demanialità si estende alle loro pertinenze e servitù. Per quanto sopra, essi non possono essere oggetto di cessione tra privati, neanche limitatamente a qualunque diritto reale di godimento.

In caso di decadenza, revoca, estinzione o rinuncia delle concessioni cimiteriali, le aree e i manufatti realizzati in loro corrispondenza rientrano nella disponibilità del Comune, senza che il concessionario o suoi aventi causa possano accampare alcuna pretesa o diritto di sorta.

2. Ai sensi dell'art. 337 del R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), ogni Comune deve avere un Cimitero con almeno un campo a sistema d'inumazione.
3. È vietata la sepoltura dei cadaveri in luogo diverso dai Cimiteri, fatte salve le autorizzazioni previste dall'art. 75, comma 6, della L.R. 33/2009 e dagli artt. 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

4. Fatte salve le funzioni di natura pubblica non affidabili, il Comune può affidare a terzi la gestione dei Cimiteri secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 3, della L.R. 33/2009 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004, nel rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi da parte dei soggetti pubblici.

Art. 21 - Cimiteri

Fermo restando l'obbligo previsto dell'art. 337 del R.D. 1265/1934, il Comune provvede alle sepolture mediante i seguenti Cimiteri comunali, ai sensi degli artt. 10 e 22 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.:

- a) Cimitero Capoluogo di Via dei Cipressi n. 6, con aree e strutture riservate alla tumulazione (interrata, in loculi, ossari o cinerari, tombe e cappelle di famiglia), per la concessione di sepolture private individuali, familiari e per collettività; lo stesso Cimitero dispone attualmente di area a sistema d'inumazione, di un campo comune e di un campo riservato alla sepoltura dei bambini, indicativamente sino ai 10 anni (campo bambini).
- b) Cimitero Frazione di Perticato di Viale Cimitero, con aree e strutture riservate alla tumulazione (interrata, in loculi, ossari o cinerari e tombe), per la concessione di sepolture private individuali e familiari; lo stesso Cimitero dispone di un campo comune e di un campo riservato alla sepoltura dei bambini, indicativamente sino ai 10 anni (campo n. 8).

Art. 22 - Depositi mortuari e obitorio

Il Cimitero Capoluogo di Mariano Comense ha un locale per l'eventuale sosta temporanea di feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione, o per il caso di loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Art. 23 - Obbligo di ricezione nei Cimiteri

Il Comune di Mariano Comense, ai sensi dell'art. 75, comma 1, della L.R. 33/2009, è tenuto a dare sepoltura, salvo che sia richiesta altra destinazione da parte degli aventi titolo:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, anche se non residenti;
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere precedenti.

Art. 24 - Altre ammissioni nei Cimiteri

1. Nei Cimiteri sono inoltre ammesse, per essere collocate secondo le modalità indicate all'art. 21 precedente, previa ricognizione e fissazione periodica delle disponibilità sulla base del Piano Cimiteriale, che tiene conto della necessità di garantire le sepolture obbligatorie stabilite dalla legge:

- a) la sepoltura di persone che abbiano trasferito la residenza da Mariano Comense direttamente presso strutture assistenziali situate in altri Comuni, ove si trovavano ricoverate al momento del decesso, nel caso in cui dette strutture impongano tale adempimento ai propri ospiti;
- b) la sepoltura di persone che abbiano avuto residenza a Mariano Comense per almeno 15 anni o, se inferiore, corrispondente alla maggior parte della vita;
- c) la sepoltura di persone, di resti mortali o ceneri di persone che abbiano vincoli di parentela sino al 3° grado con persone residenti a Mariano Comense, del coniuge o dell'unito civilmente di persona residente.

2. Il provvedimento di fissazione o aggiornamento delle tariffe di ciascuna tipologia di sepoltura potrà prevedere maggiorazioni per quelle indicate alle lettere b) e c) del comma precedente.
3. La Giunta Comunale, al di fuori dei casi sopra indicati, può eccezionalmente, con proprio provvedimento, concedere la sepoltura a persone che in vita si siano particolarmente distinte, dando lustro alla Città di Mariano Comense.

Art. 25 - Orari di apertura

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco. Gli orari di apertura e chiusura sono esposti all'ingresso di ciascun Cimitero. Per agevolare la visita ai Cimiteri, in occasione della commemorazione dei defunti possono essere fissati orari di apertura più ampi.
2. Negli orari di chiusura è vietato l'accesso a chiunque non sia espressamente autorizzato dal competente Ufficio comunale, fatto salvo il personale di custodia, quello comunale e quello dell'eventuale gestore del Cimitero, per ragioni attinenti il servizio.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
4. E' dato avviso della chiusura 15 minuti prima dell'orario fissato, di norma a mezzo segnale acustico.

Art. 26 - Disciplina dell'ingresso

1. L'ingresso ai Cimiteri è, di norma, consentito solo a piedi. E' vietato l'accesso a velocipedi, ciclomotori e motocicli.
2. A qualunque veicolo autorizzato ad accedere ai Cimiteri è fatto obbligo di osservare il limite di velocità di 10 km/h.
3. E' vietato l'ingresso ai Cimiteri:
 - a) alle persone che sono accompagnate da cani o altri animali, salvo le persone non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza oppure vestite o in condizioni che contrastano con il decoro del luogo;
 - c) a chi intende svolgere all'interno attività di questua;
 - d) ai bambini di età inferiore agli anni 12 non accompagnati da adulti.
4. L'organo o l'ufficio comunale competente può, con provvedimento motivato, limitare ulteriormente l'ingresso dei veicoli e degli animali in particolari circostanze, per ragioni di sicurezza dei visitatori o di tutela dei luoghi.
5. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e/o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del Cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei e operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - n) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) qualsiasi forma pubblicitaria.
6. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 7. Nelle immediate vicinanze dell'ingresso dei Cimiteri è vietata la richiesta di forme di sussidio economico da parte di chiunque, nonché l'attività di vendita a scopi benefici, salvo espressa autorizzazione ad associazioni o iniziative patrocinata dal Comune, dando priorità a quelle organizzate da enti e associazioni aventi sede nel Comune di Mariano Comense.
 8. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 27 - Ornamenti e ordinaria cura delle sepolture

1. Sulle fosse può essere autorizzato il collocamento di monumenti, croci, statue, lapidi, foto ritraenti il defunto, purché realizzati in materiale non deperibile (metallo, cemento, pietra e/o marmo), con possibilità di decori in vetro presso fuso, ceramiche o di altro materiale in uso e confacente con il luogo di destinazione, previo rilascio di autorizzazione cimiteriale a firma del Responsabile del Settore Territorio. Il Comune non risponderà nel caso in cui avvengano asportazioni e/o danneggiamenti causati da terzi.
2. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale furono collocate.
3. Il Responsabile del servizio cimiteriale o il gestore del Cimitero, ove distinto dal Comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, mazzi di fiori, ceri e simili, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
La collocazione di ceri e lumi con fiamma viva è ammessa solo se del tipo con coperchio tale da garantire la sicurezza e, in ogni caso, devono essere posti in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio.
4. Negli spazi antistanti ai loculi, ossari o cinerari è vietato depositare sul pavimento vasi, lumi o altri oggetti.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati se noti, o previa affissione sulla sepoltura, o all'ingresso del Cimitero e pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni nel caso d'irreperibilità, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Per motivi di sicurezza il Comune o il soggetto gestore potrà procedere alla messa in sicurezza diretta, senza attendere il suddetto periodo di 30 giorni, in danno degli interessati che erano tenuti a provvedervi.
6. Tutte le sepolture nei Cimiteri devono, a cura e spese di coloro che ne hanno la materiale disponibilità, essere mantenute in condizioni di costante decoro e sicurezza, con la pulizia e la manutenzione delle lapidi e dei monumenti.

Art. 28 - Piante e ornamenti floreali

1. Gli ornamenti con fiori freschi e piante, ove consentiti, devono essere rimossi quando appassiti, a cura di coloro che hanno la disponibilità della sepoltura sulla quale sono collocati.

2. Anche sulle sepolture ove è ammessa l'installazione di ornamenti da parte dei privati, è comunque vietata la piantumazione di specie arboree che, crescendo, possano risultare pericolose o moleste per altezza o larghezza, caduta di fogliame, espansione delle radici e altri sviluppi della pianta. Qualunque piantumazione deve in ogni caso essere costantemente mantenuta in ordine e contenuta ad altezza non superiore a quella stabilita per i monumenti funebri all'art. 52 del presente Regolamento e in larghezza tale da non fuoriuscire dal perimetro dell'area assegnata.
3. L'Ufficio Cimiteri, senza necessità di preventivo avviso agli interessati, dispone la rimozione dalle sepolture dei fiori e arbusti appassiti e il taglio dei rami, arbusti, ecc. che fuoriescono dal perimetro della sepoltura sulla quale sono collocati, con addebito delle eventuali spese a coloro che erano tenuti a provvedervi.
4. Corone, cuscini, cofani floreali e simili collocati in prossimità della sepoltura in occasione della cerimonia funebre possono essere rimossi dagli operatori cimiteriali qualora costituiscano intralcio al transito, alle operazioni cimiteriali o alla pulizia dell'area.

Art. 29 - Illuminazione votiva

1. Sulle sepolture da inumazione in campo comune, sulle tombe in muratura, sui sepolcreti e nelle cappelle di famiglia è consentita oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione a cera.
2. Sulle lapidi di loculi interrati, sui colombari, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.
3. Negli ossari interrati e nei campi d'inumazione in cui sono collocati i cadaveri estumulati o esumati non completamente mineralizzati, non è attivabile l'illuminazione elettrica.
4. L'apposizione di lampade votive, allacciate alla rete elettrica, su ogni tipo di sepoltura è a pagamento secondo le tariffe tempo per tempo vigenti. Il servizio d'illuminazione elettrica è assunto dal Comune, secondo le tariffe determinate, che lo esercita con diritto, anche a mezzo di contratto di Servizio con azienda concessionaria.

CAPO II - PIANO CIMITERIALE

Art. 30 - Disposizioni generali

Alla costruzione e modifica dei Cimiteri si applicano le disposizioni dell'art. 54 e ss. del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, dell'art. 75 della L.R. 33/2009 e dell'art. 7 e ss. del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. e relativo allegato 1.

Art. 31 - Piano Cimiteriale

1. Il Comune di Mariano Comense è dotato di Piano Cimiteriale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 del 12/10/2017, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. e relativo allegato 1, che recepisce le necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del piano stesso. Il Piano Cimiteriale è aggiornato periodicamente ai sensi della normativa in materia.
2. Il Piano Cimiteriale individua, in particolare, la distribuzione delle aree destinate ai diversi tipi di sepoltura, nel rispetto della disciplina in materia. L'area o le aree per l'inumazione devono avere le caratteristiche dimensionali indicate all'art. 6, comma 6, del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i..

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 32 - Inumazione - Campo comune

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, i Comuni hanno l'obbligo di avere un Cimitero con almeno un'area destinata alla sepoltura per inumazione, con le caratteristiche

- indicate dall'art. 68 e ss. del medesimo D.P.R. 285/1990 e dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i..
2. Il Comune di Mariano Comense nel Cimitero Capoluogo e/o nel Cimitero di Perticato individua inoltre, un aggiuntivo campo inumazione in cui sono collocati i cadaveri estumulati o esumati non completamente mineralizzati. Il periodo di ulteriore inumazione è fissato in 5 anni.
 3. Le aree per l'inumazione sono divise individualmente, formate da settori e riquadri; l'utilizzo delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
 4. Le sepolture per inumazione hanno un periodo normale di rotazione della durata di 15 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate, su richiesta degli aventi diritto o quando non sia richiesto altro tipo di collocazione, per le sepolture indicate agli articoli 23 e 24 precedenti, dietro pagamento della relativa tariffa.
 5. Le aree per l'inumazione sono altresì utilizzate per le sepolture il cui onere è posto a carico del Comune di Mariano Comense, secondo le norme in materia.

Art. 33 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture in colombari, loculi, tombe, di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie o altri contenitori previsti dalle norme, realizzate dal Comune o dai concessionari di aree per sepolture private. Nelle predette sepolture, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
2. Le sepolture a tumulazione hanno le caratteristiche indicate dall'art. 76 del D.P.R. 285/1990 e dall'art. 16 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. e relativo allegato 2.
3. Ogni colombaro, loculo o tomba deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
4. Per un periodo di 20 anni dal 10/2/2005 (entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2004) e per le sepolture costruite prima della predetta data, è consentita la tumulazione in deroga a quanto previsto al comma precedente, ai sensi dell'art. 16, comma 8, del Regolamento medesimo, solo ricorrendo tutte le condizioni ivi prescritte.
In mancanza di una o più di tali condizioni e, in ogni caso, decorso il predetto termine di 20 anni, nel colombaro, loculo o tomba sono consentite unicamente operazioni di estumulazione e la tumulazione di urne cinerarie o cassette di resti ossei.
5. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono disciplinate dall'art. 82 e ss. del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dall'art. 20 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Comune e si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o per eseguire altra tumulazione quando siano trascorsi almeno 10 anni se i loculi sono areati o 20 anni se i loculi sono stagni. I feretri sono esumati o estumulati secondo la programmazione dell'Ufficio Cimiteri.
2. Dette operazioni sono eseguite alla presenza del personale che gestisce il Cimitero. Può essere richiesta dal Comune la presenza di personale dell'ATS qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data preventiva pubblicità da parte dell'Ufficio Cimiteri, con affissione all'Albo pretorio e all'ingresso dei Cimiteri, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. In relazione alle operazioni di volta in volta da eseguire, la predetta forma di pubblicità può essere integrata da comunicazione personale agli aventi diritto sulla sepoltura, inviata con lettera raccomandata o altra forma che ne certifichi la ricezione.
5. L'affissione o la comunicazione di cui al comma precedente indicano il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché il trattamento prestabilito in via generale dal Comune per i cadaveri non completamente mineralizzati e per i resti ossei o le ceneri.
6. Possono essere eseguite esumazioni straordinarie prima della scadenza del turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, per il trasporto in altra sepoltura o per la cremazione. Le esumazioni straordinarie sono disciplinate dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/1990.

Art. 35 - Destinazione dei resti ossei

I resti ossei che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie o delle estumulazioni ordinarie, dopo che sia stata accertata la completa mineralizzazione del cadavere, sono raccolti e depositati nell'ossario comune, salvo che coloro che vi hanno interesse ne chiedano la raccolta in cassetta di zinco da destinare a sepoltura privata in ossario, loculo o tomba in concessione. E' altresì possibile la cremazione dei resti ossei e l'affidamento delle relative ceneri. Sulla cassetta di resti ossei o sull'urna cineraria sono riportati in modo indelebile il nome, il cognome e la data di morte del defunto.

La permanenza, nell'ossario comune, delle suddette cassette contenenti resti ossei è stabilita in 10 anni.

Art. 36 - Regole comuni all'esumazione e all'estumulazione

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono, di norma, eseguite dal Comune nei modi di legge.
2. In caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato o estumulato, i resti mortali potranno:
 - a) essere avviati, previo assenso degli aventi titolo e a loro spese, alla cremazione secondo le norme in materia;
 - b) trasferiti in area d'inumazione in contenitori di materiale biodegradabile o, nel caso di estumulazione, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione. Il periodo di ulteriore inumazione è fissato in almeno 5 anni. La nuova inumazione è soggetta al pagamento della relativa tariffa.
3. In occasione di esumazioni ed estumulazioni è vietato eseguire operazioni tendenti a ridurre il cadavere non completamente mineralizzato entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato al momento della sepoltura.
4. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco e stipula di nuova concessione con pagamento della relativa tariffa solo qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso di cui al presente comma non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
5. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono a pagamento, secondo quanto stabilito dal provvedimento di fissazione della relativa tariffa, salvo i casi d'indigenza stabiliti al precedente art. 4.

6. La tumulazione dei resti ossei in sepoltura privata (ossario, loculo, tomba) è subordinata alla stipula della concessione e al pagamento della relativa tariffa.
7. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Art. 37 - Oggetti personali da recuperare

1. Qualora ritengano che nel corso di esumazioni o estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno per tempo avviso scritto all'Ufficio Cimiteri e, in ogni caso, prima che l'operazione sia eseguita.
2. Gli oggetti segnalati e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è rilasciato agli aventi diritto e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio Cimiteri.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti devono essere consegnati al personale cimiteriale presente, il quale provvede a darne informazione al Responsabile del Servizio e a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 3 mesi. Qualora non reclamati entro il termine, se d'interesse economico sono alienati dal Comune e il provento della vendita destinato a interventi di miglioramento nei Cimiteri.

Art. 38 - Materiali e opere funerarie

1. I materiali e le eventuali opere funerarie installate sulle sepolture private sono di proprietà degli aventi titolo in base alla concessione, i quali al momento delle estumulazioni o, comunque, alla scadenza delle concessioni, ne decidono la destinazione.
2. Su richiesta degli aventi titolo, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato può autorizzare il riutilizzo di materiali e opere in caso di cambiamento di sepoltura, purché siano in buono stato di manutenzione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui s'intende utilizzarli.
3. Qualora non richiesti entro la data di estumulazione o di scadenza della concessione, se d'interesse economico, sono alienati dal Comune e il provento della vendita destinato a interventi di miglioramento nei Cimiteri. Materiali e opere possono altresì essere impiegati per interventi di miglioramento generale dei Cimiteri.
4. Materiali e opere funerarie, provenienti dai Cimiteri, non reclamati dagli aventi titolo e che rimangono a disposizione del Comune, se in buono stato di manutenzione e rispondenti ai requisiti prescritti possono anche essere destinati gratuitamente, a richiesta degli aventi diritto, ad arredo di sepolture che ne siano sprovviste, nel caso d'indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia ed assenza di altri soggetti tenuti a provvedervi, accertati ai sensi dell'art. 4, comma 5.
5. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all'interno dei Cimiteri.
6. Sono fatte salve le previsioni della parte seconda D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), a tutela delle strutture di proprietà comunale che costituiscono i Cimiteri e dei manufatti costituenti sepolture private esistenti al suo interno.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 39 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere è preventivamente autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, nei modi e al ricorrere dei presupposti previsti dalle norme in materia.

2. Nel caso di cremazione di cadavere in precedenza sepolto, l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di sepoltura.

Art. 40 - Raccolta e tumulazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria avente i requisiti stabiliti dalle norme in materia, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Le urne possono essere tumulate nei Cimiteri in apposito cinerario, loculo o altra sepoltura privata, fatta salva la collocazione nel cinerario comune nel caso in cui il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 41 - Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o dall'unito civilmente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri in precedenza tumulate o provenienti da cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. L'affidamento e consegna delle ceneri avviene secondo le modalità previste dall'art. 14 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. e dalle altre norme in materia.

Art. 42 - Controlli

L'ufficio Comunale che ha autorizzato l'affidamento delle ceneri, può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici e a campione, sull'effettiva collocazione delle ceneri indicata dall'avente titolo.

Art. 43 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto espressa nei modi di legge, dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso, ovvero, nel caso di ceneri già tumulate, dall'Ufficiale di Stato Civile in cui si trova il Cimitero.
2. Ove il defunto non abbia indicato il luogo di dispersione, quest'ultimo è scelto dal coniuge o dall'unito civilmente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
3. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione le ceneri sono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
4. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
5. Si applicano, per quanto non previsto dal presente Regolamento, l'art. 13 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. e le altre norme in materia.

TITOLO III - SEPOLTURE NEI CIMITERI

CAPO I - SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 44 - Diritto d'uso delle sepolture private

1. Ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, i Cimiteri hanno carattere demaniale. Il diritto d'uso di sepoltura privata nei Cimiteri consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, non alienabile, che lascia integro il diritto di proprietà del Comune sull'area cimiteriale.
2. Il diritto di cui trattasi è disciplinato dall'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, dall'art. 24 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. e dal presente Regolamento.

3. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, dei loro familiari, degli aventi diritto dai primi e, su richiesta dei concessionari, alla sepoltura dei loro conviventi ai sensi di legge e delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per familiari del concessionario s'intendono il coniuge o l'unito civilmente, gli ascendenti e discendenti in linea retta, i parenti in linea collaterale fino al terzo grado, gli affini fino al terzo grado e quanti, pur non avendo con il concessionario vincoli di parentela, di coniugio o di affinità, hanno fatto parte in vita del suo nucleo familiare. Tale ultimo stato può essere provato e riconosciuto esclusivamente in base alla circostanza della comune residenza anagrafica per un periodo continuo di almeno un anno.
5. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti morali con sede nel territorio comunale è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo il relativo ordinamento, le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente morale e dall'atto di concessione.
6. Sono escluse dal diritto all'uso della sepoltura privata tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. I diritti di cui ai commi precedenti possono essere esercitati fino al raggiungimento della capienza del sepolcro.
8. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia. Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Art. 45 - Concessioni cimiteriali

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di aree d'inumazione dell'art. 32 del presente Regolamento e dalle norme ivi richiamate, il Comune concede a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi di legge o a enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo modalità e tariffe previste dalle norme in materia, dal presente Regolamento e dai relativi provvedimenti comunali.
2. Il Comune può altresì realizzare tombe e manufatti da concedere in uso come sepolture private.
3. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale dei Cimiteri, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento è estesa al gestore nei termini eventualmente consentiti dal contratto di servizio e dalle norme in materia, dal presente Regolamento e dai relativi provvedimenti comunali, secondo tariffe fissate dal Comune che garantiscano pari opportunità d'accesso ai cittadini residenti.
4. La superficie delle aree e le dimensioni massime delle sepolture (e relativi manufatti) di cui al comma 1 sono stabilite negli artt. 52 e 53 di cui a seguire.
5. Ogni concessione di aree o manufatti cimiteriali deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che ne regolano l'esercizio. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti;
 - b) la durata;
 - c) il concessionario;
 - d) il destinatario/i o i criteri per l'individuazione dei futuri aventi il diritto d'uso; il concessionario ha facoltà di indicare i nominativi dei futuri aventi diritto;

- e) gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 6. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
- 7. Non possono essere rilasciate concessioni a soggetti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 8. Il titolare può utilizzare la concessione nei limiti dell'atto stesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano fissate o conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze di pubblico interesse.

Art. 46 - Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa d'inumazione, loculo, tomba o colombaro è contraddistinta da un cippo, lapide o altro manufatto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, nonché un identificativo alfanumerico progressivo assegnato dall'Ufficio Cimiteri.
2. Il cippo, lapide o altro manufatto, collocati dai famigliari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia.

Art. 47 - Durata delle concessioni - Rinnovo

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.. La loro durata è fissata in entrambi i Cimiteri:
 - a) in 99 anni per le aree destinate all'edificazione di cappelle di famiglia;
 - b) in 20 o 40 anni per le aree destinate ai colombari, loculi o tombe interrato, per i sepolcreti e per gli ossari e cinerari;
 - c) in 40 anni per le tombe interrato edificate dall'Amministrazione Comunale in campo 34, per un numero obbligatorio di due o quattro loculi;
 - d) in 15 anni per le sepolture per inumazione nel campo comune.Nell'atto di concessione sono indicate la decorrenza e la durata della stessa.
2. Le concessioni rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento seguono, per quanto riguarda la durata, la scadenza indicata nell'atto di concessione stesso. Le suddette concessioni già rilasciate possono comunque beneficiare della possibilità di rinnovo di cui ai commi seguenti.

L'art. 92 del D.P.R. 285/90 prevede che le concessioni non possano essere perpetue, ma solo a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Le concessioni perpetue e le sessantennali in essere antecedentemente al 23/11/1983 hanno durata fino al 23/11/2023. Rientrano in questa casistica anche le concessioni che nel tempo il Comune ha donato ai vari soggetti ritenuti meritevoli.
3. La modifica di una concessione perpetua, effettuata a qualsiasi titolo, o l'eventuale rinnovo della concessione alla scadenza ove consentito dal presente Regolamento, danno origine a una nuova concessione a tempo determinato, regolata dalle norme del Regolamento medesimo e dalle altre in materia, ed è soggetta al pagamento della tariffa vigente al momento della stipula.
4. A richiesta degli aventi diritto la concessione per i colombari, loculi interrati o tombe interrato singole e cellette ossario e cinerari, può essere prorogata per una sola volta per un periodo di 15 anni.

Per le sepolture in campo comune la concessione può essere prorogata per una sola volta per un periodo di 5 anni.

Per le tombe di famiglia, manufatto composto da 4 a 8 posti, e per i sepolcreti di famiglia, manufatto composto da 6 a 12 posti, può essere concessa per una sola volta una proroga di 40 anni solo se rispondenti a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 o che possano essere adeguatamente adattate, come previsto dal già citato articolo 16.

Le concessioni relative alle cappelle di famiglia, possono essere prorogate per una sola volta per un periodo di 60 anni, solo se rispondenti a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 o che possano essere adeguatamente adattate, come previsto dal già citato articolo 16.

La concessione può altresì essere ulteriormente prorogata nel solo caso non siano trascorsi 20 anni dall'ultima sepoltura e per un periodo di tempo necessario al raggiungimento di 20 anni di tumulazione. In detto ultimo periodo di ulteriore proroga non è consentita nessun'altra sepoltura, fatta eccezione per le ceneri e/o i resti.

5. Qualora sia richiesta la tumulazione di feretri in sepolture la cui durata residua della relativa concessione sia inferiore ai 20 anni, è necessario richiedere la proroga della concessione di cui al precedente comma 4 già all'atto della tumulazione. Il prolungamento è soggetto al pagamento della tariffa vigente al momento della tumulazione, proporzionale alla durata dello stesso.
6. Il rinnovo della concessione può essere richiesto dal concessionario o altri aventi titolo a partire dal 180° giorno antecedente la data di scadenza della concessione ed entro e non oltre il 60° giorno successivo alla data di scadenza della concessione medesima. Decorso tale ultimo termine, la concessione si estingue per naturale scadenza senza ulteriori formalità.

Art. 48 - Modalità di concessione e assegnazione

1. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., le concessioni in uso di sepolture sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con eccezione della prenotazione in vista del futuro affiancamento del coniuge, dell'unito civilmente o di parente di primo grado purché di età superiore ai 60 anni.
Le concessioni possono essere altresì assegnate, in via eccezionale e in deroga al comma precedente, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 2° grado.
2. La concessione di aree per la costruzione di cappelle di famiglia è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio d'ordine la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione di aree per la costruzione di sepolture private interrate avviene per ordine progressivo, osservando come criterio la data di decesso.
4. L'inumazione in campo comune avviene per ordine progressivo nell'ambito dell'area resa disponibile dal Comune, osservando come criterio d'ordine la data di sepoltura.
5. La concessione di colombari, di loculi, di ossari e cinerari avviene per ordine progressivo, osservando come criterio la data di decesso, dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, nell'ambito del singolo lotto reso disponibile dal Comune. L'assegnazione deve essere richiesta prima dello svolgimento del funerale o entro il trentesimo giorno antecedente l'eventuale spostamento da altra sepoltura.

Art. 49 - Tariffe

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita con apposito atto dalla Giunta Comunale, oltre ad eventuali diritti di sepoltura, non contemplati nel canone di concessione, da versare entro i 60 giorni dalla tumulazione in un'unica soluzione.

Su richiesta del concessionario è possibile consentire la rateizzazione delle somme dovute per la concessione cimiteriale. La rateizzazione potrà essere autorizzata per un periodo

massimo di 48 mesi per importi pari o superiori a €. 20.000,00 mentre per somme inferiori la rateizzazione può essere consentita fino a un massimo di 24 mesi. Il pagamento delle rate avviene con scadenza trimestrale entro il giorno 20 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Sulle somme rateizzate sono applicati gli interessi legali vigenti alla data di rilascio della concessione. In ogni caso alla stipula della concessione dovrà essere versata una quota non inferiore al 20% dell'intero ammontare degli oneri di concessione, oltre che l'intero pagamento delle spese di stipula e registrazione. Per importi di cui si richiede la rateizzazione, superiori a €10.000,00, dovrà essere prestata idonea garanzia fideiussoria.

Art. 50 - Concessione provvisoria di loculo

1. A richiesta dei soggetti aventi titolo a disporre per la sepoltura, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo all'uopo individuato dal Comune, ove disponibile.
2. Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:
 - a) per i feretri da tumularsi in sepoltura privata a fronte del rilascio di specifica concessione e in attesa dell'ultimazione dei relativi lavori di costruzione;
 - b) per i feretri tumulati in sepoltura privata, durante l'esecuzione di eventuali lavori di ripristino da parte dei privati.
3. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il tempo indicato dal successivo art. 51 per la costruzione della sepoltura, ovvero oltre i 12 mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma precedente. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla tumulazione del feretro nella definitiva sepoltura, con provvedimento dell'organo comunale competente ne è ordinata l'inumazione nell'area adibita a tale tipologia di sepoltura (campo comune). Il feretro così inumato potrà essere in seguito esumato e tumulato solamente in sepolture private in concessione ovvero cremato, previo pagamento delle relative tariffe.
4. Il deposito in loculo provvisorio deve risultare da atto scritto e avviene a fronte del pagamento della relativa tariffa, fissata in ragione della durata della prevista permanenza del feretro.

CAPO II - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 51 - Costruzione delle sepolture private

1. Le sepolture private interrate sono realizzate secondo gli schemi costruttivi previsti dalla normativa speciale in materia nonché secondo le tipologie, dimensioni e caratteristiche tecniche contenute nell'art. 52, anche per ragioni di uniformità architettonica. Le aiuole di sepolture private possono occupare soltanto la superficie della fossa. E' concessa la delimitazione delle sepolture con cordoli di altezza non superiore a cm. 20, rimanendo comunque entro il perimetro dell'area concessa.
2. La concessione di area destinata alla costruzione di sepoltura privata impegna il concessionario alla presentazione del relativo progetto, entro 3 mesi dalla data di rilascio della concessione. Dietro motivata richiesta, il responsabile del procedimento può concedere una proroga di non oltre 3 mesi del termine predetto.
3. La tipologia e le caratteristiche dei manufatti privati sono preventivamente rese note dal concessionario mediante deposito al competente Ufficio comunale del progetto esecutivo corredato di schemi grafici e riportante, in particolare, le dimensioni delle sepolture da realizzare (tombe interrate) e relative coperture, arredi e monumenti, comprensivi delle relative epigrafi.
4. I progetti di costruzione sono approvati dal Comune in conformità alle previsioni del presente Regolamento, del Piano Cimiteriale e delle altre norme in materia.
Nel provvedimento di approvazione è stabilito il numero di salme che possono essere accolte nelle tombe di famiglia e nei sepolcreti, in funzione del provvedimento di

concessione dell'area. Possono essere imposte nei modi di legge particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione dei lavori.

5. La costruzione deve essere ultimata entro il termine di 12 mesi dalla data di rilascio del provvedimento di approvazione, comunque rispettando il periodo di divieto di esecuzione di lavori all'interno dei Cimiteri stabilito dal presente Regolamento. Il predetto termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 6 mesi dal Responsabile del Servizio competente, a seguito di motivata richiesta degli interessati. Decorso il termine di cui sopra, eventualmente prorogato, la struttura delle tombe e dei sepolcreti non può essere oggetto di interventi modificativi.
6. Gli interventi di ordinaria manutenzione e quelli che non alterino le tombe e i sepolcreti in alcuna parte, ma tendano solo a conservarlo, sono soggetti alla sola preventiva comunicazione all'Ufficio Cimiteri.

Art. 52 - Caratteristiche delle aree per la tumulazione

La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale - appartenente al demanio comunale - oggetto di concessione amministrativa temporanea dal Comune a persone fisiche o giuridiche, affinché lo utilizzino per la collocazione di feretri, ceneri e/o resti ossei secondo la vigente legislazione e il Regolamento comunale in materia. Sono previste le seguenti tipologie di sepoltura:

1. Loculi

I loculi interrati o fuori terra, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali, e devono essere realizzati in applicazione della normativa vigente in materia.

La struttura del manufatto, che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni in materia antisismica.

Per i loculi interrati realizzati al di sotto del livello di risalita della falda devono essere previste adeguate soluzioni d'impermeabilizzazione.

Le pareti dei loculi, sia verticali sia orizzontali, devono avere caratteristiche d'impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

E' consentita la chiusura del loculo con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

2. Tombe private interrate

Le tombe private interrate sono attualmente distinte in:

- ✓ **tombe cat. A e B:** così identificate a seconda che siano in prima fila o su vialetti pedonali e file interne, composte fino a un massimo di 4 tombini interrati e sovrapposti in colonna. Per le tombe già esistenti non rispondenti ai requisiti dei loculi previsti dall'art. 16 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004, il numero massimo di tombini interrati è limitato a n. 2 sovrapposti in colonna;
 - dimensioni orientative - con vestibolo laterale: fronte m. 1,95x2,55.
- ✓ **tombe bambini cat. A e B:** così identificate a seconda che siano in prima fila o su vialetti pedonali e file interne, composte da un unico tombino interrato. Le fosse così identificate hanno una profondità compresa tra 1 e 1,50 metri; nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato, così come previsto dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004;
 - dimensioni orientative: fronte m. 1,50x0,70

- ✓ **tombe di famiglia:** manufatti composti da 4 a 8 loculi interrati e sovrapposti, inseriti in un manufatto edilizio unitario, muniti di vestibolo centrale;
- dimensioni orientative - con vestibolo centrale: fronte m. 2,80x2,55.
- ✓ **sepolcreti di famiglia:** manufatti composti da 6 a 12 loculi interrati e sovrapposti, inseriti in un manufatto edilizio unitario, dotati di vestibolo/i laterale o centrale;
- dimensioni orientative - con vestiboli centrali/laterali: fronte m. 3,70x2,55.

Le sepolture private interrate devono essere realizzate secondo gli schemi costruttivi previsti dalla normativa speciale in materia e devono comunque essere realizzate in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro, mediante utilizzo di apposito "vestibolo".

Come illustrato riguardo al requisito del vestibolo, è fatta salva la deroga temporanea ventennale prevista dall'art. 16, comma 8, del Regolamento Regionale 6/2004 per le strutture esistenti alla data della sua entrata in vigore, nel rispetto della norma citata.

La botola di accesso al vestibolo deve avere una misura minima di cm. 180x80 ed essere asportabile senza alcun punto di ancoraggio sulla platea esistente.

Nelle tombe interrate già concesse sono disponibili ancora numerosi spazi per sepolture, e rientrano in gran parte nelle concessioni attualmente utilizzabili in deroga, essendo prive di vestibolo laterale, ai sensi dell'art. 16 del Reg. Regionale citato, e dunque utilizzabili sino al 10/2/2025.

Tombe private interrate costruite dall'Amministrazione Comunale nel campo 34

Le tombe di famiglia costruite sono l'insieme di più posti di sepoltura – 2 o 4 posti – inseriti in un'unica struttura costituita di elementi prefabbricati modulari in calcestruzzo con vestibolo centrale;

dimensioni orientative per 2 posti: fronte m. 0,80x 2,50 come da Allegato Tecnico A;

dimensioni orientative per 4 posti con vestibolo centrale: fronte m. 2,65x 2,50 come da Allegato Tecnico A;

3. Cappelle di famiglia

I manufatti destinati a Cappelle di famiglia secondo il titolo di concessione, sono realizzati secondo gli schemi costruttivi previsti dalla normativa speciale in materia e hanno dimensione orientativa in pianta di m. 4,00 x 4,00 (compresi marciapiedi) e altezza massima di m. 5,00.

4. Ossari e cinerari

Le cellette destinate alla tumulazione di resti ossei e ceneri, realizzate dal Comune e assegnate in concessione secondo le norme in materia, hanno le dimensioni fissate dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., attualmente come segue (ingombro libero interno):

- ossari dimensioni orientative interne: cm. 30 x 30 x 70p.
- cinerari dimensioni orientative interne: cm. 40 x 40 x 40p.- contenente fino a n. 2 urne.

5. Inumazione campo comune

Oltre a quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento, le fosse per inumazione dei cadaveri devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00, la lunghezza di metri 2,20, la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

La costruzione di sepolture private di cui alla tipologia 2. Tombe private interrate e 3. Cappelle di famiglia, possono essere realizzate previo ottenimento del relativo titolo edilizio abilitativo (permesso di costruire o SCIA alternativa allo stesso).

Nel provvedimento abilitativo è definito il numero di feretri che possono essere accolti nel manufatto.

Art. 53 - Regole generali per i manufatti privati

La costruzione dei manufatti privati deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere, manufatti e sepolture confinanti o ai servizi del Cimitero.

In contorno alla sepoltura deve essere realizzata, a cura e spese dei privati concessionari e a completamento dell'intervento, una superficie a vista di dimensione massima in larghezza di cm. 50 in cemento rifinito liscio. A richiesta del Comune o dell'eventuale gestore dei servizi cimiteriali, al momento del rilascio della concessione, il concessionario provvederà alla posa di tubazione eventualmente necessaria al passaggio di cavi di servizio.

L'esatta configurazione dei manufatti privati deve in ogni caso essere preventivamente definita mediante deposito del progetto esecutivo adeguatamente corredato con schemi grafici e riportante, in particolare, le dimensioni delle singole tipologie di sepolture da realizzare (loculi per feretri o nicchie per ceneri o resti ossei) e relative coperture, arredi e monumenti.

I concessionari di sepolture poste in prossimità di bordi, curve o spigoli potranno, in accordo con il competente Ufficio comunale, realizzare superfici di copertura o lapidi di forma diversa rispetto alla struttura interrata, in modo da garantire maggior continuità tra una sepoltura e l'altra.

Art. 54 - Monumenti e arredi funebri

1. Le sepolture private in aree di tumulazione possono essere arricchite mediante la posa di arredi e monumenti funebri a cura e onere dei concessionari, secondo le seguenti caratteristiche tecniche.

I monumenti e le coperture collocati al di sopra delle sepolture devono rispondere a criteri di decoro generale e durata nel tempo e devono rispettare le dimensioni in pianta della relativa sepoltura:

- su sepolture con vestibolo laterale: fronte m. 1,95x2,55;
- su sepolture con vestibolo centrale: fronte m. 2,80x2,55;
- su sepolture con più vestiboli (sepolcreti): fronte m. 3,70x2,55;
- su sepolture a 2 posti sovrapposti con vestibolo centrale edificate dall'Amministrazione Comunale in campo 34: fronte m. 0,80x2,50, si veda Allegato Tecnico A;
- su sepolture a 4 posti sovrapposti (a blocchi di 2 loculi) con vestibolo centrale edificate dall'Amministrazione Comunale in campo 34: fronte m. 2,65 x2,50 si veda Allegato Tecnico A;

Il piano superiore della lastra di copertura/ornamento della tomba non deve superare l'altezza massima di cm. 30 dal piano di campagna dell'area cimiteriale interessata.

Di norma, i monumenti funebri devono avere altezza massima di m. 1,80 dal piano di campagna, salvo eventuali diverse prescrizioni previste per i singoli campi in appositi atti normativi.

Può essere concessa deroga al limite in altezza nel caso di riconosciuta qualità della proposta progettuale.

2. La posa o sostituzione di monumenti funebri è soggetta alla disciplina amministrativa contenuta nel successivo articolo 67.

Art. 55 - Lastre di chiusura di colombari, loculi e ossari

1. Le lastre di chiusura di colombari, loculi e ossari devono essere in pietra naturale resistente nel tempo (marmo, granito e simili). Alle lastre di chiusura possono essere applicati ornamenti di marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e portalampade votive. La modalità di abbellimento delle lastre è preventivamente comunicata all'Ufficio Cimiteri.
2. Le scritte da apporre sulle lastre di chiusura devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita e data di decesso delle persone tumulate, ed eventualmente a una breve epigrafe.

Per i loculi interrati presenti nel Cimitero Frazione di Perticato, le scritte da apporre sul cippo fornito dall'Amministrazione Comunale, dovranno rispettare le indicazioni riportate inizialmente dal progetto esecutivo e meglio definite nell'Allegato Tecnico B.

3. La rimozione e/o la posa della lastra di copertura ai fini dell'abbellimento della stessa devono essere eseguite da parte d'impresa incaricata dal concessionario, alla quale fa carico la responsabilità per rotture o danni dipendenti dagli interventi eseguiti.

Art. 56 - Cippo per inumazione in campo comune

1. Ogni fossa nei campi d'inumazione è contraddistinta da un cippo/lastra in pietra naturale, fornito e messo in opera dal Comune o dal gestore del Cimitero e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo/lastra viene apposta, sempre a cura del Comune, l'indicazione del nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto, se noti.
3. In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, o il soggetto gestore del Cimitero, provvede con le modalità e i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Art. 57 - Manutenzione delle sepolture private - Conservazione e tutela dei beni culturali

1. I concessionari delle sepolture private, gli aventi diritto da questi, i loro ascendenti, discendenti, eredi e legatari hanno l'obbligo, per tutta la durata della concessione, di mantenere a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti costituenti la sepoltura in ogni loro parte, provvedendo ai restauri e al rinnovo delle parti degradate e alla conservazione dei tumuli in terra.
2. Qualora i soggetti obbligati non ottemperino a quanto previsto al comma precedente, ovvero nessuno di essi risulta reperibile a seguito di specifici accertamenti, così da determinare condizioni di degrado della sepoltura, il Comune, previa diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti reperiti, avvia nei modi di legge il procedimento di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 64. Qualora sussistano ragioni di opportunità legate alla conservazione di manufatti di particolare pregio ovvero alla funzionalità del Cimitero, ovvero in caso di pericolo, il Comune può in subordine procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, in danno dei soggetti obbligati.
3. Il Comune ha in ogni caso facoltà di disporre la rimozione di manufatti, lapidi e altri ornamenti che siano ritenuti indecorosi per ragioni estetiche, di decenza o d'igiene, nonché di far cancellare o correggere iscrizioni funebri erronee o indecorose. Previa diffida ai soggetti obbligati, in caso d'inottemperanza, il Comune vi provvede d'ufficio, in danno dei soggetti obbligati. Per motivi di sicurezza il Comune o il soggetto gestore, potrà procedere alla messa in sicurezza diretta.
4. Al fine di conservazione e tutela dei beni culturali, il Comune promuove le azioni di propria competenza idonee a garantire l'applicazione delle norme previste dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) anche rispetto alle sepolture private, in via generale, nonché in occasione d'interventi di manutenzione sulle stesse.

CAPO III - SUBENTRI, RINUNCE E PERMUTE

Art. 58 - Subentro nella titolarità della concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli aventi diritto sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Cimiteri comunale entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente il subentro e la conseguente variazione della titolarità della concessione e, qualora in capo a più persone, indicando una di esse quale rappresentante nei rapporti con il Comune ai fini della gestione amministrativa del rapporto concessorio.

2. Trascorso un anno senza che gli aventi diritto abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento della titolarità della concessione, il Comune avvia il procedimento di decadenza della stessa ai sensi dell'art. 64 del presente Regolamento e delle altre norme in materia.

Art. 59 - Rinuncia alla concessione - Conservazione e tutela dei beni culturali, monumenti di pregio e sepolture storiche

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura privata da parte dell'avente titolo, a condizione che sia libera o liberabile da feretri, ceneri o resti ossei e da manufatti privati non riutilizzabili, a cura e spese del concessionario o altri aventi diritto. In tal caso al rinunciante è riconosciuto il rimborso della somma corrisposta quale tariffa al momento del rilascio della concessione, al netto delle spese contrattuali, diminuita del 10% per ogni anno o frazione di anno trascorsi dalla data di concessione.
Nessuna somma è rimborsata in caso di rinuncia oltre il decimo anno dalla concessione.
2. Il Comune ha altresì facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree libere per l'edificazione di sepolture private, entro 6 mesi dalla data della concessione, quando non siano state eseguite opere. In tal caso al rinunciante è riconosciuto il rimborso di una somma, al netto delle spese contrattuali, pari all'80% della tariffa corrisposta al momento del rilascio della concessione. Il rimborso avviene nei limiti temporali rispetto alle disponibilità di bilancio.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincolo o condizione alcuna.
4. Qualora la fattispecie prevista al comma 1 riguardi sepolture alternativamente:
 - soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - costituenti monumenti funerari di pregio;
 - nelle quali sono tumulate personalità che abbiano assunto particolare rappresentatività rispetto alla storia cittadina;

L'accettazione della rinuncia alla concessione da parte del Comune, comunque facoltativa, è accompagnata da un accordo con gli aventi titolo, ferme restando le disposizioni di legge non derogabili, finalizzato alla conservazione dei manufatti interessati e/o a garantire la permanenza in luogo delle spoglie della personalità.

5. I manufatti funerari conservati ai sensi del comma precedente e le relative aree di sedime possono formare oggetto di nuova concessione a privati, la cui durata è disciplinata dall'art. 47 secondo la tipologia, mediante procedura a evidenza pubblica e a fronte del versamento al Comune della corrispondente tariffa al momento vigente e di un corrispettivo per la concessione del manufatto esistente, oggetto di offerta nell'ambito della citata procedura. L'atto di nuova concessione prevede gli obblighi, a carico del concessionario, necessari a perseguire le finalità indicate al comma precedente.

Art. 60 - Permuta della concessione

1. Il concessionario o l'avente titolo, solo al verificarsi del caso di cui all'art. 48 comma 1 (in presenza di feretro o di urna da tumularvi), possono chiedere la permuta della concessione con altra da stipularsi per una nuova sepoltura in uno dei Cimiteri cittadini, finalizzata alla traslazione dei feretri, ceneri o resti dalla precedente alla nuova sepoltura. La permuta comporta l'estinzione di quella originaria e la stipula di una nuova concessione amministrativa, disciplinata dal presente Regolamento, con pagamento della tariffa per tempo vigente.
2. Salvo diverso accordo con il Comune per i casi di sepolture costituenti monumenti funerari di pregio, o soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m.i. ovvero che possono essere riutilizzate a giudizio del competente Ufficio comunale, la permuta comporta la restituzione nella piena disponibilità del Comune dell'area o spazio della concessione da

estinguersi, liberi da precedenti tumulazioni, manufatti, monumenti, ornamenti, ecc., senza oneri al riguardo per il Comune.

3. A fronte dell'anticipata estinzione della precedente concessione permutata, il Comune rimborsa agli aventi diritto l'importo della tariffa versata all'epoca del suo rilascio, al netto delle spese contrattuali, fino ad un massimo dell'importo della nuova concessione, diminuito del 5% per ogni anno o frazione di anno trascorsi dalla data della stipula (da conguagliarsi con l'importo della nuova tariffa). Nessun rimborso/conguaglio è dovuto in caso di permuta effettuata trascorsi 20 anni dal rilascio della concessione da estinguersi.
4. I soggetti ai quali è concessa la permuta hanno l'obbligo del trasferimento dei feretri, ceneri o resti e di rimozione dei materiali contestualmente alla disponibilità della nuova sepoltura. L'eventuale rimborso è subordinato all'adempimento che precede.

Art. 61 - Riutilizzo della sepoltura

1. Il diritto d'uso delle sepolture private si esercita sino al completamento della capienza delle tombe e dei sepolcreti, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. Il concessionario o l'avente titolo possono chiedere - in loculi o tombe già completamente occupati, secondo l'originario titolo o, comunque, di fatto e in luogo dell'ampliamento della costruzione, ove possibile - la tumulazione di nuovi feretri di aventi ivi diritto alla sepoltura ai sensi del presente Regolamento, a fronte dell'estumulazione di uno o più cadaveri, ceneri o resti in precedenza tumulati, la loro riduzione in resti o cremazione per essere ritumulati nella medesima sepoltura, o posti in ossario/cinerario comune ovvero tumulati in Cimitero di altro Comune. La tumulazione dei nuovi feretri, dei resti o ceneri è soggetta al pagamento della tariffa tempo per tempo vigente.
3. L'estumulazione di feretri precedentemente tumulati può avvenire esclusivamente se decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.
4. I nuovi feretri tumulati ai sensi del comma 1 devono permanere nel tumulo per un periodo di tempo di almeno 20 anni, con eventuale prolungamento della concessione in essere per il tempo occorrente al raggiungimento del periodo indicato e dietro versamento della maggior somma tra la corrispondente tariffa prevista per la tumulazione e quella concessoria proporzionale al prolungamento della concessione secondo quanto indicato dal precedente art. 47.
5. Qualora la richiesta di riutilizzo delle tombe o dei sepolcreti per tumulazione di nuovi feretri ai sensi del comma 1 interessi concessioni perpetue, la stessa comporta la novazione del precedente rapporto concessorio e la stipula di una nuova concessione a tempo determinato, disciplinata dal presente Regolamento, con pagamento della tariffa come disciplinata dal comma precedente.

CAPO IV - ESTINZIONE, REVOCA, DECADENZA

Art. 62 - Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono:
 - alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
 - con la soppressione del Cimitero, salvo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.;
 - per rinuncia, permuta, riutilizzo, revoca o decadenza, ai sensi degli articoli 59, 60, 61, 63 e 64 del presente Regolamento;
 - con il decorso di 20 anni dall'ultima tumulazione, in assenza di concessionario o altro avente diritto ai sensi dell'art. 25, comma 3, lettera c del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i..
2. Al momento dell'estinzione della concessione gli aventi diritto possono chiedere al Comune di recuperare dalla sepoltura i monumenti, arredi, segni funebri, decorazioni e simili, purché

non si tratti di opere d'interesse storico o artistico soggette a vincolo, nel qual caso si applicano le norme in materia.

3. Al momento dell'estinzione della concessione, qualora gli aventi titolo non dispongano sulla ricollocazione di feretri, resti o ceneri tumulati, vi provvede il Comune collocando i medesimi, previa informazione agli interessati, rispettivamente in area per l'inumazione, nell'ossario o cinerario comune. Le estumulazioni sono soggette al pagamento della relativa tariffa.

Art. 63 - Revoca della concessione

1. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, a seguito di eventi eccezionali o calamità, ovvero per motivi specifici di tutela di opere d'interesse storico-artistico. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Previo accertamento dei relativi presupposti, l'avvio del procedimento di revoca della concessione è comunicato agli interessati nei modi di legge.
3. In caso di accertata irreperibilità degli interessati, l'avvio del procedimento è altresì affisso all'ingresso del Cimitero e in corrispondenza della sepoltura per almeno 90 giorni consecutivi.
4. Il provvedimento finale di revoca è assunto dal Responsabile del Servizio competente o suo delegato e notificato agli interessati nei modi di legge; una volta definitivo l'area ritorna in possesso del Comune.
5. Nel caso di revoca della concessione agli aventi diritto è concessa a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originario titolo o per la durata di 20 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, una sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, in area o costruzione indicati dal Comune. Rimangono a carico del Comune le spese per la traslazione di feretri, resti ossei e ceneri dalla vecchia alla nuova sepoltura. Si applica in ogni caso l'art. 21-quinquies della legge 7/8/1990 n. 241.
6. Il giorno fissato per la traslazione è comunicato con adeguato preavviso agli interessati reperibili e la sua esecuzione avviene anche senza la loro presenza.

Art. 64 - Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione cimiteriale, perpetua o temporanea, è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando è accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando il concessionario o, se defunto, i suoi aventi causa non abbiano ultimato i lavori di costruzione entro 18 mesi dalla data del titolo abilitativo ai lavori;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione e decoro della stessa; l'accertamento delle condizioni indicate è documentato con verbale di sopralluogo corredato da rilievi fotografici, a cura del personale addetto all'Ufficio Cimiteri;
 - e) quando vi sia traslazione della salma non autorizzata, o il posto sia in ogni modo reso libero e disponibile;
 - f) quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo e la decadenza sia espressamente prevista nell'atto di concessione.
2. Previo accertamento dei relativi presupposti, l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza della concessione è comunicato agli interessati nei modi di legge.
3. Nei casi indicati al comma 1, la decadenza non può essere dichiarata se non previa diffida e contestuale concessione ove possibile di un termine per ottemperare, notificata ai sensi di

legge al concessionario o, se defunto, ai suoi aventi causa, e allorché gli interessati non abbiano provveduto.

4. La diffida concernente la lettera b) del comma 1 fissa un termine massimo di un ulteriore anno per ultimare i lavori. La diffida relativa alla lettera d) fissa un termine massimo di 6 mesi per ottemperare agli obblighi ivi previsti.
5. In caso di accertata irreperibilità degli interessati, l'avvio del procedimento e la diffida sono altresì affissi all'ingresso del Cimitero e in corrispondenza della sepoltura per almeno 90 giorni consecutivi.
6. Trascorso invano il termine contenuto nella diffida, è adottato il provvedimento di decadenza della concessione con il quale, una volta definitivo, l'area ritorna in possesso del Comune e può essere concessa ex novo. Il provvedimento finale è assunto dal Responsabile del Servizio competente o suo delegato e notificato agli interessati nei modi di legge.
7. Il provvedimento finale che dichiara la decadenza della concessione indica altresì la data fissata per l'estumulazione (o eventuale esumazione) di quanto eventualmente contenuto nella sepoltura e ne dispone per la ricollocazione. Nel giorno indicato, il cui preavviso deve essere di almeno 30 giorni, l'estumulazione avviene anche in assenza degli interessati.

Art. 65 - Conservazione e tutela dei beni culturali, monumenti di pregio e sepolture storiche

Le disposizioni per la conservazione e tutela dei beni culturali, monumenti di pregio e sepolture storiche di cui all'art. 59, commi 4 e 5, si applicano anche ai casi di estinzione, revoca e decadenza della concessione, in quanto compatibili.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 66 - Imprese incaricate di lavorare nei Cimiteri

1. Per l'esecuzione di lavori, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e simili delle sepolture in concessione, quando non si tratti d'interventi riservati al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera d'impresе titolate all'esercizio dell'attività specifica autonomamente individuate.
2. Le imprese che intendono eseguire lavori all'interno dei Cimiteri per conto degli aventi titolo sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il concessionario o gli altri aventi titolo, previa comunicazione all'Ufficio Cimiteri, può, sotto la propria diretta responsabilità, eseguire o far eseguire nei modi di legge, sulle sepolture private quegli interventi di manutenzione ordinaria, esclusi dalla normativa in materia edilizia e sulla sicurezza del lavoro, che non richiedano l'utilizzo di strumenti o perizie particolari e non siano possibile causa di rischio, anche per i visitatori.

Art. 67 - Lavori nei Cimiteri

1. Per la collocazione di nuovi monumenti, lapidi, croci ecc., i concessionari dovranno munirsi di apposita "Autorizzazione alla realizzazione di monumento funebre e alla relativa posa" rilasciata dall'Ufficio Cimiteri. Tale autorizzazione sarà rilasciata a fronte d'istanza in bollo corredata da elaborati grafici, piante, sezioni e prospetti in scala 1:20 ed eventuale assonometria. Tali documenti, debitamente quotati, dovranno essere firmati dal richiedente, dall'esecutore e, nel caso, dal tecnico incaricato, dovranno rappresentare compiutamente l'intervento da eseguirsi, nonché riportare l'indicazione dei materiali utilizzati. La domanda dovrà inoltre essere corredata da certificato della Camera di Commercio dell'impresa esecutrice, comprovante il possesso dei requisiti d'idoneità alla realizzazione dei lavori. La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione liberatoria, conforme al modello fornito dal Comune, con la quale gli interessati e l'impresa sollevano espressamente il Comune di Mariano Comense da ogni tipo di responsabilità connessa all'esecuzione

dell'intervento e si obbligano al rispetto della normativa in materia di sicurezza, previdenza ed assicurazione del lavoro e delle norme del presente Regolamento.

Nessuna opera, di qualunque genere, anche di minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi la suddetta autorizzazione.

2. In caso di evidenti inadempienze relative alle norme sulla sicurezza del lavoro o di attività che rechino pericolo, danno o disturbo alla struttura o alle attività cimiteriali, il personale addetto al servizio cimiteriale ne intima la sospensione immediata, fatte salve le ulteriori previsioni di legge.
3. All'interno dei Cimiteri è di norma vietata la lavorazione dei materiali, che devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Per particolari e giustificati motivi l'Ufficio Cimiteri può autorizzare la lavorazione in loco, individuando l'area di lavoro.
4. Coloro che eseguono i lavori devono adottare tutte le cautele di legge, quelle comunque necessarie per garantire l'incolumità di cose e persone ed osservare in ogni caso le norme in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, in quanto applicabili.
5. Possono accedere ai Cimiteri, per il solo trasporto di segni funebri o materiali e per il tempo strettamente necessario alle operazioni da compiersi, previa autorizzazione del personale addetto al servizio cimiteriale, gli automezzi delle imprese aventi titolo a lavorarvi. Al momento dell'ingresso deve essere consegnata al personale cimiteriale una comunicazione, firmata dal responsabile dell'impresa, contenente l'indicazione e ubicazione delle sepolture su cui s'intendono eseguire i lavori, il nominativo del concessionario o committente con una copia dell'incarico affidato e la tipologia dei lavori da eseguirsi. E' fatto divieto di sostare, transitare o eseguire operazioni in zone diverse da quelle dove si trovano le sepolture interessate dall'intervento comunicato.
6. La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori o proveniente da essi dovranno essere custoditi e circoscritti esclusivamente all'interno dell'area di cantiere; soltanto in caso d'impossibilità oggettiva quanto sopra potrà essere depositato, per il tempo strettamente necessario, nei luoghi e nei modi preventivamente indicati e autorizzati dal Servizio cimiteriale. E' fatto divieto di occupare spazi pubblici senza preventiva autorizzazione e il pagamento degli eventuali tributi, ovvero spazi diversi o ulteriori a quelli autorizzati. Tutto quanto irregolarmente posto all'interno dei Cimiteri sarà rimosso d'ufficio, senza preavviso, nel caso costituisca pericolo o intralcio alla normale fruibilità e destinazione dei luoghi. I costi di rimozione saranno posti a carico di chi esegue i lavori.
7. La temporanea delimitazione delle aree concesse per la costruzione di sepolture o di quelle indicate al comma precedente deve essere limitata entro lo spazio assegnato, adeguatamente recintata e segnalata, avere caratteristiche tali da impedire l'accesso alle persone non autorizzate e garantire l'incolumità delle persone, secondo le norme in materia.
8. E' fatto obbligo a coloro che eseguono i lavori di provvedere al ripristino e pulizia degli spazi al termine delle attività. I rifiuti e i materiali prodotti durante l'esecuzione degli interventi devono essere tempestivamente asportati dal Cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente (art. 21 del Regolamento Regionale n. 6/2004).

Art. 68 - Orari e limitazioni all'esecuzione dei lavori

1. Qualunque tipo di lavoro nei Cimiteri può essere svolto solo durante gli orari di apertura al pubblico, nei giorni feriali con l'esclusione del sabato.
2. Per ragioni di sicurezza l'Ufficio Cimiteri, con adeguato preavviso, può limitare ulteriormente l'esecuzione di lavori in giorni di particolare afflusso di persone, ovvero in presenza di lavori di manutenzione e durante inumazioni ed esumazioni, limitatamente alle aree limitrofe allo svolgimento delle attività.

Art. 69 - Prescrizioni in occasione della Commemorazione dei defunti

1. A tutela della sicurezza delle persone e del decoro dei luoghi, in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti il Responsabile del Servizio competente o suo delegato, con proprio provvedimento, adotta specifiche prescrizioni e limitazioni per l'introduzione, la posa in opera di materiali e per i lavori in genere, con riguardo ai giorni di prevedibile maggiore afflusso di visitatori.
2. Nella stessa occasione le imprese operanti nei Cimiteri devono in ogni caso sospendere tutti i lavori non ultimati e provvedere alla messa in sicurezza dei cantieri, alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di ponteggi e simili e alla rimozione di tutto ciò che risulta potenzialmente pericoloso o contrario al particolare decoro dei luoghi.

Art. 70 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili verso il Comune della corretta esecuzione dei lavori e degli interventi in genere e degli eventuali danni arrecati al patrimonio comunale o a terzi in dipendenza degli stessi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa esecutrice.
2. Laddove ritenuto opportuno dall'Ufficio Cimiteri in relazione alla tipologia d'intervento, l'esecuzione di lavori, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e simili è subordinata al versamento, da parte dell'impresa esecutrice, di una somma a titolo di deposito cauzionale il cui importo - compreso tra € 1.000,00 e € 5.000,00 - è determinato dall'organo comunale competente, a garanzia di eventuali danni al patrimonio pubblico o altri oneri per il Comune.
3. Il deposito cauzionale è restituito al termine dell'intervento e a seguito di verifica in luogo da parte del competente Ufficio comunale. Il Comune può trattenere in tutto o in parte la somma depositata, a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio pubblico o altri oneri sostenuti, fatta salva la dimostrazione del maggior danno.

Art. 71 - Pulizia delle tombe

La pulizia delle tombe deve essere svolta dai concessionari o da personale di loro fiducia espressamente e direttamente incaricato.

Art. 72 - Vigilanza

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, o suo delegato, vigila che l'esecuzione delle opere, costruzioni, lavori e simili sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e agli eventuali vincoli o prescrizioni imposti. Egli può impartire le opportune disposizioni e fare rilievi o contestazioni, anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dalla legge o dal presente Regolamento.
2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, o suo delegato, con l'ausilio del personale addetto al Cimitero, accerta, a interventi ultimati, la loro regolare esecuzione e, in caso di esito positivo, provvede alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 73 - Personale addetto ai Cimiteri

1. Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza delle norme del presente Regolamento e di quelle in esso richiamate, nonché a farle rispettare da chiunque abbia accesso ai luoghi.
E' altresì tenuto a :
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e consono alla caratteristica del luogo, anche avendo cura dell'abbigliamento di servizio;

- b) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - c) vigilare rispetto a tutto ciò che avviene all'interno dei Cimiteri, intervenendo nei limiti delle proprie competenze in caso di violazioni o altre situazioni anomale o segnalando prontamente al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, ovvero a eventuali altri organi competenti, ogni fatto o situazione degna di nota che non possa essere direttamente affrontata e risolta;
 - d) consegnare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali cose rinvenute o recuperate all'interno dei Cimiteri.
2. Il mancato rispetto degli obblighi indicati al comma precedente può costituire violazione contrattuale o disciplinare secondo le norme applicabili in materia, salvo che il fatto costituisca ulteriore o diversa violazione di legge.

Art. 74 - Tenuta di registri e documenti

Presso l'Ufficio Cimiteri e/o presso i Cimiteri sono tenuti i seguenti registri e documenti:

- a) registro cronologico - schedario informatico delle sepolture nei Cimiteri, per l'aggiornamento continuo e le relative variazioni, costituenti l'anagrafe cimiteriale;
- b) registro giornaliero delle operazioni cimiteriali;
- c) scadenziario delle concessioni, predisposto entro il mese di novembre di ogni anno, con l'elenco, distinto per Cimitero, delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, al fine di programmare gli interventi di esumazione, estumulazione e connessi, ai sensi delle norme in materia e del presente Regolamento.

Art. 75 - Rapporti con il Comune

- 1. Chiunque, avendone titolo, commissioni un qualsiasi servizio funebre o cimiteriale (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, traslazione, ecc.) o una concessione o sepoltura (in area di campo comune, loculo, tomba, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, monumenti, ecc. o la costruzione di tombe, cappelle, ecc., s'intende agisca in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2. In caso di contestazione tra più aventi diritto il Comune di Mariano Comense s'intende e resta estraneo a ogni conseguente azione, di qualunque natura. Lo stesso pertanto, per quanto di propria competenza secondo le norme, si limita a mantenere fermo lo stato di fatto finché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza esecutiva.

Art. 76 - Competenze

L'adozione di atti e provvedimenti nelle materie disciplinate dal presente Regolamento spetta agli Organi e ai Responsabili degli Uffici e Servizi, secondo le competenze fissate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dagli atti di organizzazione del Comune di Mariano Comense.

Art. 77 - Sanzioni

- 1. Salvo diversa disposizione di legge o diversa specifica sanzione già indicata nel testo, alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati si applica la sanzione prevista dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL).
- 2. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, in quanto applicabile.
- 3. L'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non esonera il responsabile della violazione dall'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino dei luoghi al primitivo stato.

Art. 78 - Norme finali - Entrata in vigore



1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, sono riconosciuti eventuali diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di leggi, atti o regolamenti precedenti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni del Titolo VI del Regio Decreto 27/7/1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, della Legge n. 130 del 30/03/2001, della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24, del D.P.R. 254/2003 della L.R. della Lombardia 30/12/2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), del Regolamento Regionale della Lombardia 9/11/2004 n. 6 e relativi allegati, e loro successive modifiche ed integrazioni, e le altre disposizioni della normativa vigente in materia.
3. Si da atto che eventuali modifiche normative introdotte con atti di legislazione sovraordinata nelle materie oggetto del presente Regolamento s'intendono recepite in modo automatico, senza necessità di modifica dello stesso.
4. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare che lo approva.
5. Dalla sua entrata in vigore, cessano gli effetti di ogni altra norma comunale incompatibile con quelle contenute nel presente Regolamento.



COMUNE DI MARIANO COMENSE

Settore Territorio

Allegato Tecnico B



Regolamento Servizi Cimiteriali art. 55 comma 2